



Via Vighi 72 - 40026 Imola (Bo)
Tel . 0542 628321
P.Iva e C. F. 02534811209

LA RIFORMA DELLO SPORT: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA'

a seguito della nuova riforma dello sport, attraverso una tabella, cerchiamo di avere sottomano in maniera visiva e immediata i principali adempimenti da adottare in materia di salute e sicurezza. Occorre valutare come si configura la persona che presta la sua attività all'interno della società sportiva.

Nelle società e associazioni sportive dilettantistiche i volontari e i lavoratori occupanti con prest. o. sono assimilati ai lavoratori autonomi per espressa previsione normativa, pertanto anche gli adempimenti in materia di salute e sicurezza ne devono tenere conto: volontari L.39/1991 e art. 90 l.289/2022 Prest.o. Art.20 d.Lgs 151/2015

Il D.Lgs 120/2023 prevede che il compenso annuo percepito è inferiore a 5.000,00 euro le disposizioni del Testo Unico dovranno essere applicate in maniera trasversale.

L'art. 1 c.26 prevede che ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro dovranno applicare le disposizioni dell'art. 21 comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ma non le disposizioni del comma 1

LAVORATORE SPORTIVO

atleta
allenatore
istruttore
il direttore tecnico
il direttore sportivo
il preparatore atletico
il direttore di gara
senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico he esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
Oltre alle sette tipologie sopra elencate è lavoratore sportivo ogni altro soggetto tesserato che svolge verso corrispettivo mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva delle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche (e non anche degli EPS, che devono quindi adeguarsi a quanto previsto dalle Federazioni o Discipline Sportive), tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportive. Le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, oltre a quelle esplicitate all'art. 25, nel primo periodo del comma 1, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
L'elenco delle mansioni sarà tenuto ed aggiornato dal Dipartimento delle Sport entro il 31 dicembre di ogni anno

NO LAVORATORE SPORTIVO

il volontario gratuito (in quanto non percepisce retribuzione);
- il collaboratore amministrativo- gestionale;
- chi svolge prestazioni retribuite ma non rientranti nei ruoli, mansioni e parametri sopra indicati (fra questi: custode, manutentore, addetto pulizie, giardiniere, ecc.);
- chi svolge prestazioni rientranti nelle propria attività professionale ordinistica, cioè regolata da albi/ordini, come ad esempio il fisioterapista, il medico sportivo.
Indipendentemente dall'applicabilità della legge n. 398/91, che prevede la tracciabilità dei movimenti finanziari da € 1.000 in su, il lavoro sportivo non può essere retribuito in contanti, ma sempre e soltanto mediante strumenti che garantiscano la tracciabilità bancaria, come il bonifico o l'assegno non trasferibile. tracciata.

TUTTE LE SOCIETA' SPORTIVE DEVONO ESSERE IN POSSESSO:

1_ NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	CORSO 16 ORE
2_ NOMINA MEDICO COMPETENTE	E IDONEITA' ALLA MANSIONE
3_ NOMINA ADDETTO PRIMO SOCCORSO	CORSO 16 ORE
4_ NOMINA ADDETTO ANTINCENDIO	CORSO LIVELLO 2 (8 ORE)
5_ DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	
6_ DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	
7_ CORSO FORMAZIONE LAVORATORI SPORTIVI	CORSO 8 ORE

	OBBLIGO DI INFORMAZIONE ex art. 36 D.Lgs. 81/08	OBBLIGO DI FORMAZIONE ex art. 37 D.Lgs 81/08	OBBLIGO ADDESTRAMENTO ex art. 37 D.Lgs 81/08	VISITA MEDICA ex art. 41 D.Lgs, 81/08	MESSA A DISPOSIZIONE DPI ex art. 18 D.Lgs 81/08	TESSERINO DI RICONOSCIMENTO ex art. 21 D.lgs 81/08
VOLONTARIO sono coloro che prestano la propria attività a favore delle ASD o SSD a titolo puramente gratuito. Quindi non possono essere retribuiti, neanche in modo forfetario (sono perciò esclusi i rimborsi forfetari). È consentito invece, se debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo con apposito verbale, il rimborso delle spese sostenute (a piè di lista e documentate) e dell'indennità chilometrica (nella misura massima determinata in base alle tabelle ACI) per le trasferte fatte per ragioni legate all'attività svolta (per il volontario può considerarsi trasferta anche il tragitto per recarsi al campo, qualora la residenza sia in un diverso Comune). È consentito al volontario autocertificare le spese sostenute, ma solo nel limite di € 150 mensili (non si tratta di un rimborso forfetario, ma solo una semplificazione burocratica, consentendo di non documentare spese che però si sono sostenute). L'attività del volontario va assicurata con polizza RC vs i terzi. Per i volontari, in attesa delle indicazioni circa l'obbligo assicurativo, è opportuno predisporre un verbale dell'Organo Direttivo che disponga l'affidamento gratuito degli incarichi e una lettera di accettazione dell'impegno gratuito da parte del volontario. Seppur non obbligatorio per i volontari tesserati, può essere opportuno istituire, previa vidimazione, il Registro dei Volontari, alla stregua di quanto previsto per i codici del Terzo Settore, sul quale riportare i dati anagrafici del collaboratore, l'attività svolta e l'inizio del rapporto	SI	NO si se a richiesta e spesa del lavoratore	NO si se a richiesta e spesa del lavoratore	NO si se a richiesta e spesa del lavoratore	NO si se a richiesta e spesa del lavoratore	SI
LAVORATORE AUTONOMO//P.IVA // LAVORATORE SPORTIVO CHE RICEVE COMPENSO ANNUO INFERIORE e UGUALE A 5.000,00	SI	NO si se a richiesta e spesa del lavoratore	NO si se a richiesta e spesa del lavoratore	NO si se a richiesta e spesa del lavoratore	NO si se a richiesta e spesa del lavoratore	SI
LAVORATORE OCCASIONALE ART. 2222 C.C. è ora prevista la possibilità per associazioni e società sportive dilettantesche, di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale., sia nella forma del rapporto di "lavoro occasionale" ex art. 2222 del Codice civile, sia in quella del lavoro "occasionale accessorio" ex art. 54-bis del D.L. 50/2017 (gli ex voucher). In ognuno dei due casi, si applicherà il regime ordinario e non quello agevolato previsto per il lavoro sportivo.	SI	SI	SI	SI	SI	SI
LAVORATORE SPORTIVO COMPENSO ANNUO < 5.000,00	SI	SI	SI	SI	SI	NO
CO.CO.CO CHE PRESTA ATTIVITA' NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE fino a 24 ORE /SETTIMANALI escluso il tempo dedicato alla partecipazione a minifestazione sportiva	SI	SI	SI	SI	SI	NO
LAVORATORE DIPENDENTE SOTTO BUSTA PAGA	SI	SI	SI	SI	SI	NO